

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-2502 del 22/07/2016   |
| Oggetto                     | Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta DALL'ASTA CRISTIANO - Poviglio, Via Romana |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2016-2554 del 22/07/2016  |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia   |
| Dirigente adottante         | VALENTINA BELTRAME  |

Questo giorno ventidue LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 4368/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**DALL'ASTA CRISTIANO**" – Poviglio.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**DALL'ASTA CRISTIANO**" avente sede legale in comune di Poviglio (RE) - Via Romana n. 43 e stabilimento per l'attività di distributore carburanti in comune di **Poviglio - Via Romana n. 45**, acquisita agli atti della Provincia di Reggio Emilia con prot.n. 52085/302/2015 del 09/10/2015;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.L.gs.152/06;

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Poviglio n. 01-pf del 18/04/2016, acquisito al protocollo n. PGRE/2016/4870 del 10/05/2016, ed il relativo parere di conformità del gestore del servizio idrico integrato IRETI Spa, prot.RT0004397-P del 21/03/2016, che considera lo scarico in pubblica fognatura conforme alle disposizioni del proprio regolamento di servizio visto l'adeguato trattamento di decantazione e disoleatura delle acque meteoriche dei piazzale dello stabilimento;

### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della Ditta "**DALL'ASTA CRISTIANO**" ubicato in comune di **Poviglio - Via Romana n. 45**, che comprende il seguente titolo ambientale:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale   |
|--------------------------------|---|
| Acqua                          | Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 |

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti nell'allegato di seguito riportato e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

## **Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06**

- Lo scarico in pubblica fognatura oggetto della presente autorizzazione è costituito dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di pertinenza del distributore di carburanti.
- Le acque meteoriche che dilavano i piazzali sono raccolte mediante un sistema di griglie e caditoie, e sono convogliate ad un impianto di separazione di fanghi e oli, con relativo pozzetto di ispezione posto a monte del punto di scarico in pubblica fognatura.
- Le acque reflue provenienti dai servizi igienici del locale gestore sono trattate in fossa Imhoff e si immettono separatamente in pubblica fognatura. Tale scarico, classificato come scarico di acque reflue domestiche di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003 che recapita in pubblica fognatura, non è oggetto di autorizzazione in quanto sempre ammesso purché si osservi il Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del servizio idrico integrato.
- Le acque meteoriche dei pluviali della pensilina confluiscono separatamente ad un altro punto di scarico in pubblica fognatura e non sono oggetto di autorizzazione.

### **Prescrizioni**

1. Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di dilavamento deve rispettare quanto previsto dal Regolamento di fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
2. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile agli Enti di controllo ed al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. È vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
4. Gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.
5. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici, nonché i reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
6. Le frazioni separate dagli impianti di trattamento, siano questi a matrice prevalentemente inorganica oppure organica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative. Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D.Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**